



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE: “Anno 2022 - Modifiche agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale.”

Relazione

Tutti gli indicatori economici riferiscono che anche per il 2020 e i primi mesi del 2021 uno dei settori di maggiore traino in Puglia è stato quello delle costruzioni. Tale dato è ovviamente legato al c.d. Piano casa.

Per questo ulteriore e rinnovato motivo economico è opportuno procedere a prorogare anche per il 2022 lo speciale strumento legislativo a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio residenziale.

La presente proposta di legge **intende conseguire la proroga dell'ambito di validità temporale dell'importantissimo strumento legislativo al fine di offrire con maggiore anticipo le certezze di quadro giuridico che i cittadini s'attendono e contestualmente risolvere una questione – allo stato irrisolta - di rapporti tra Regione Puglia e Ministero delle regioni che rischia di sfociare in giudizi di sleale collaborazione.**

Infatti: con l'articolo 15 della Legge regionale n. 35/2020 era stabilita la proroga a tutto l'anno 2021 del Piano casa.

Tale disposizione fu dapprima osservata, con relativa proposta d'impugnazione, con nota del MIBACT del 10.2.2021; con successiva nota, sempre del MIBACT e indirizzata al Dipartimento degli Affari regionali, si prendeva atto dell'avvenuta presentazione di una proposta di legge per l'abrogazione dell'articolo 6, comma 2, lettera c-bis della Legge regionale n. 14 del 2009, cioè il motivo principale della proposta d'impugnazione dell'art. 15 della L.R. 35/2020, rinviando però a un impegno formale del Presidente della Giunta regionale per evitare la delibera d'impugnazione



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI Legislatura

del Consiglio dei Ministri e ribadendo che “qualora la proposta di legge venga approvata dal Consiglio regionale, questo Ministero provvederà a richiedere la rinuncia all’impugnazione”.

Detto impegno formale non fu assunto dal Presidente della Giunta regionale, per cui il Consiglio dei Ministri deliberò l’impugnazione dell’art. 15 della LR 35/2020.

Successivamente, il Consiglio regionale provvedeva ad approvare l’abrogazione dell’articolo 6, comma 2, lettera c-bis della Legge regionale n. 14 del 2009, con l’articolo 1 della LR 3/2021, **mantenendo l’impegno di leale collaborazione nei confronti del Governo nazionale**, già rappresentato con la precedente nota del presidente del Consiglio regionale del 25.2.2021.

In virtù di tanto il Ministero della cultura, mantenendo a sua volta l’impegno di leale collaborazione, proponeva in data 2.4.2021 al Dipartimento degli Affari regionali la rinuncia all’impugnativa nei confronti dell’art. 15 della LR 35/2020.

Ad oggi, generando problemi e incertezze nella esecuzione delle disposizioni impugnate e nuocendo alla lealtà dei rapporti tra Stato e Regione, il Dipartimento degli Affari regionali **non ha ancora proposto al Consiglio dei Ministri la delibera di rinuncia all’impugnazione.**

Per evitare lungaggini e caricandosi di oneri risolutivi ulteriori, il tutto nella consapevolezza dell’unità dello Stato e accordati con il punto di vista del Ministero della Cultura, è depositata – in anticipo rispetto al solito - la presente proposta di legge per prorogare al 31 dicembre 2022 il termine previsto dall’articolo 7 comma 1 della Legge regionale 30 luglio 2009 n. 14, al fine di conseguire gli incrementi volumetrici consentiti dalla stessa legge.

Si tratta, in buona sostanza, di ampliare la validità temporale del Piano casa.

Il motivo di tale proroga, osservato anche dalla prospettiva dei ripetuti provvedimenti legislativi di proroga del termine sancito dal documento legislativo storico, consiste nell’assicurare i benefici delle disposizioni normative in discorso anche ai cittadini che per motivi congiunturali (per esempio la mancata disponibilità economica per intraprendere l’iniziativa edilizia) non siano stati nelle condizioni di avanzare la propria istanza progettuale, ai quali si aggiungono quelli che non hanno potuto usufruire dello strumento a causa dell’emergenza pandemica.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI Legislatura

La proroga dei termini, anche per l'anno 2022, è peraltro accordata con la piena vigenza della fonte normativa statale che ha abilitato le Regioni a introdurre nel proprio ordinamento lo speciale strumento del Piano casa e cioè l'articolo 11 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e la successiva intesa della Conferenza unificata Stato-Regioni del 1 aprile 2009; sicché qualora il legislatore statale ritenesse cessate le ragioni straordinarie che giustificarono l'adozione del DL 112/2008 non avrebbe che da abrogarlo e così rendere non più esperibile la strada delle proroghe regionali.

Soffermandosi ora sui motivi economico-sociali della proposta di proroga, si evidenzia che la mancata adozione del provvedimento consoliderebbe la valorizzazione del patrimonio edilizio appartenente ai cittadini la cui disponibilità economica sia stata in grado di intercettare con tempestività (ovvero con le precedenti proroghe) le misure di sostegno all'attività edilizia. E ciò rappresenterebbe un'apprezzabile ingerenza dei poteri pubblici nel normale andamento del mercato, a fronte dell'ancora sussistenti finalità individuate inizialmente dal legislatore statale e regionale: rilancio dell'economia mediante il sostegno all'attività edilizia e miglioramento della qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con le norme di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della regione nonché di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici.

Fa coppia con la proroga al 31 dicembre 2022 del termine previsto dall'articolo 7 comma 1 della Legge regionale 30 luglio 2009 n. 14, al fine di conseguire gli incrementi volumetrici consentiti dalla stessa legge, la proroga del termine del 1° agosto 2020 al 1° agosto 2021, previsto quale termine temporale di "esistenza" dell'immobile su cui far valere i benefici del c.d. piano casa.

Proposta articolata

Articolo 1

(Modifiche agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI Legislatura

Al fine di conformare la Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 al vigente strumento straordinario, derogatorio ed eccezionale previsto dall'articolo 11 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e dalla successiva intesa della Conferenza unificata Stato-Regioni del 1 aprile 2009, agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 5 comma 1 della Legge regionale 30 luglio 2009 n. 14, sostituire il periodo alfanumerico "1° agosto 2020" con il periodo alfanumerico "1° agosto 2021".
2. All'articolo 7 comma 1 della Legge regionale 30 luglio 2009 n. 14, sostituire il periodo alfanumerico "31 dicembre 2021" con il periodo alfanumerico "31 dicembre 2022".

Fabiano Amati

Filippo Caracciolo

Clausola di invarianza:

La presente proposta di legge non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.